

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. TANGA Antonio L - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016 del Tribunale di Ivrea;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonardo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016, il Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, a (OMISSIS), in relazione alla violazione dell'articolo 186 C.d.S., comma 7, la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con sostituzione - ex articolo 186 C.d.S., comma 9-bis - della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita', oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
 - 1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 186 C.d.S., comma 9-bis. Deduce che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilita', il

condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. Afferma che l'utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso "venir meno" della sanzione amministrativa accessoria e tale "venir meno" non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; solo l'esito dello svolgimento di tale misura, d'altro canto, potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida (oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista). Sostiene, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. A norma dell'articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, "In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato"...

"In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca".

5. In vero, l'immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere - verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa - vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.

5.1. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" utilizzato dal legislatore non può che significare "rimessa in vigore", "ristabilire", "riportare ad uno stato precedente" (dall'unione di ri-, di nuovo, e il latino *pristinus*, anteriore). Il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.

6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l'ulteriore corso.